

LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 31-12-2007

REGIONE ABRUZZO

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008 - 2010 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO  
N. 2  
del 4 gennaio 2008

II CONSIGLIO REGIONALE  
ha approvato;  
II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
promulga la seguente legge:

ART. 1

(omissis)

36. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere e sostenere iniziative di carattere culturale ed artistico di rilevanza regionale, prevede l'istituzione di un fondo per la concessione di contributi ad iniziative di carattere culturale ed artistico.

37. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 36, valutati in € 625.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.01.004 - 61636 denominato: "Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico".

(omissis)

ARTICOLO 34

(Aziende per il Diritto allo Studio Universitario)

1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 sono approvati gli allegati bilanci per l'esercizio finanziario 2008 delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, Chieti e L'Aquila.

2. Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore delle suddette Aziende:

- Euro 7.400.000,00 al capitolo 10.01.002 – 41511 per spese correnti;
- Euro 0,00 al capitolo 10.02.001 – 42322 per spese in conto capitale;

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta Regionale ripartisce i predetti fondi tra le Aziende che, entro i 30 giorni successivi, sono tenute ad adottare i provvedimenti di variazione dei predetti bilanci, così da renderli compatibili con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

ARTICOLO 35

(Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – A.R.S.S.A.)

1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - A.R.S.S.A..
2. Ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1 giugno 1996, n. 29, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, dei seguenti stanziamenti relativi al finanziamento in favore dell'A.R.S.S.A.:
  - Euro 13.229.000,00 al capitolo 07.01.015 - 101580 -per oneri per il personale e per le spese di funzionamento;
  - Euro 1.500.000,00 al capitolo 07.02.017 - 102380 – per attività ed iniziative d'istituto.
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'A.R.S.S.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

(omissis)

ARTICOLO 37

(Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – A.R.T.A.)

1. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2008 dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – A.R.T.A..
2. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'A.R.T.A.:
  - Euro 1.400.000,00 al cap. 05.01.020 - 291550 - per il funzionamento dell'Agenzia
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente – A.R.T.A. è tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio, così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.

(omissis)